

Albo



COMUNE DI ACQUEDOLCI
(PROVINCIA DI MESSINA)
UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 33

DEL 09-07-2015

OGGETTO: Obbligo di raccolta delle deiezioni e obblighi di condotta per i proprietari di cani a tutela del decoro urbano, dell'igiene pubblica e dell'incolumità delle persone.

IL SINDACO

Premesso che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, spiaggia, ecc..) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani viene spesso insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e nocimento per la cittadinanza, in particolare per i bambini, soggetti non vedenti ed anziani, oltre a provocare un degrado nelle aree interessate;

Preso atto delle diverse segnalazioni da parte di cittadini che lamentano le problematiche di cui sopra determinate dalla presenza di escrementi derivanti dalle deiezioni di cani e lasciati sul suolo pubblico, ed in particolare nei parchi e ville pubbliche frequentate prevalentemente da bambini;

Preso atto, altresì che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono anche lasciati liberi e incustoditi e che ciò può pregiudicare non poco la vivibilità delle aree stesse nonché la sicurezza dei frequentatori;

Ritenuto opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

Ritenuto, altresì, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n° 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione alle Ordinanze Sindacali;

Visto l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Sentito in merito il Dirigente Comandante la Polizia Municipale che ha espresso parere favorevole;

Visto il D.P.R. n° 320 del 08.02.1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Visto l'art. 50 comma 5° del D.Lgs n° 267/2000;

Vista la Legge n° 689/1981 "Modifiche al sistema penale"

Visto l'art. 69 dell'ordinamento EE.LL. in Sicilia;

ORDINA

dalla data della presente Ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

Articolo 1 (Obbligo di guinzaglio e museruola) – Il proprietario e il detentore di un cane devono utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Il proprietario e il detentore di un cane devono portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

Articolo 2 (Custodia nei luoghi privati) – Il proprietario e il detentore di un cane, quando detengono l'animale in luoghi privati, devono adottare idonee garanzie volte ad evitarne la fuga nelle aree pubbliche.

Il cane deve essere custodito nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela degli animali d'affezione.

Articolo 3 (Deiezioni canine) Il proprietario e il detentore di un cane devono immediatamente rimuovere le deiezioni effettuate dall'animale sul suolo pubblico.

Le deiezioni raccolte devono essere chiuse in sacchetti o altri idonei contenitori e devono essere gettate nei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Articolo 4 (Obbligo di dotarsi di attrezzatura idonea per la rimozione delle deiezioni) – Il proprietario e il detentore di un cane, quando conducono l'animale nelle aree urbane, devono portare con sé l'attrezzatura idonea, quali paletta o sacchetti, per la rimozione delle deiezioni.

Il proprietario e il detentore di un cane hanno l'obbligo di mostrare alla Polizia Municipale, ai Carabinieri e alle altre Forze dell'Ordine, su richiesta di queste, l'attrezzatura di cui al precedente comma.

Articolo 5 (Divieto di somministrazione alimenti) – Nelle aree pubbliche è vietato somministrare alimenti di qualsiasi genere agli animali.

Articolo 6 (Sanzioni) – Chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00 (cinquanta).

E' fatta salva l'applicabilità della legge penale e di altre disposizioni normative.

Articolo 7 (Deroghe) – Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ovvero in dotazione alle Forze armate e di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione Civile.

Articolo 8 (Comunicazioni ed impugnazioni) – Che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n° 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Articolo 9 (Pubblicazione e ordine di esecuzione) – La presente Ordinanza è resa nota a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito web del Comune ed all'albo Pretorio online .

Il Comando di Polizia Municipale, il Comando Carabinieri di Acquadolci e tutte le altre Forze dell'Ordine territorialmente competenti, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'apposizione di relativa segnaletica nelle zone di maggior affluenza ed oggetto di segnalazioni.

Acquadolci li 09-07-2015

